C12674 - DEDAGROUP/SCAI
Provvedimento n. 31344

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'8 ottobre 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Dedagroup S.p.A., pervenuta il 17 settembre 2024;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Dedagroup S.p.A. (di seguito, "DEDA" o Società Acquirente), società per azioni di diritto italiano con sede legale a Trento, controllata dalla società Lillo S.p.A. (di seguito, "Lillo" o "Gruppo Lillo"), che ne detiene la totalità del capitale sociale, e che risulta operante fra l'altro nel settore della grande distribuzione (con i supermercati a marchio "MD"), nel settore immobiliare e dell'edilizia. DEDA costituisce il ramo IT del Gruppo Lillo risultando attiva nel settore della *digital transformation* e la *business innovation* attraverso la creazione di soluzioni digitali innovative, di ecosistemi di servizi nel campo dell'IT, del Cloud e della sicurezza informatica, nonché nell'implementazione di soluzioni ERP, CRM, *e-commerce* e *marketing automation*. I suoi servizi sono rivolti principalmente a società operanti nel settore bancario, assicurativo, finanziario, farmaceutico, della moda e alle pubbliche amministrazioni.

2. Nel 2023, DEDA ha realizzato un fatturato complessivo a livello globale pari a *[100-567]*[*] milioni di euro, di cui *[100-567]* milioni di euro in Europa e *[100-567]* milioni di euro in Italia. Il Gruppo Lillo, controllante la società acquirente DEDA, nel 2023 ha realizzato un fatturato complessivo a livello globale pari a *[4-5 miliardi]* di euro, di cui *[4-5 miliardi]* di euro in Europa e *[4-5 miliardi]* di euro in Italia.

3. SCAI S.p.A. (di seguito, "SCAI" o "Target" e, insieme a DEDA, le "Parti"), società per azioni di diritto italiano con sede legale a Torino, è a capo del Gruppo SCAI attivo nel settore dell'ICT e del System Integration.
In particolare, il Gruppo SCAI supporta i clienti nei percorsi di trasformazione digitale, dallo sviluppo *software* alla consulenza in ambito *cyber security* e *business transformation*, dall'IT Governance all'e-*commerce*, dall'internet *of things* (IoT), alla realtà virtuale e aumentata.

4. Il capitale sociale di SCAI è controllato da Easit S.r.l. (di seguito, "Easit"), la cui proprietà risponde a persone fisiche e alla Società Energia di famiglia S.r.l.. Nel 2023, SCAI ha realizzato a livello globale un fatturato pari a circa *[100-567]* milioni di euro, realizzato *[omissis]* nell'Unione Europea e in particolare in Italia ove ha fatturato *[100-567]* milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione in esame consiste nell'acquisizione, da parte di DEDA, dell'intero capitale sociale di Easit, i cui soci (di seguito i "Venditori") detengono l'intero capitale sociale di SCAI. L'operazione è disciplinata da un contratto di compravendita delle azioni (il "Contratto"), sottoscritto in data *[omissis]* dal rappresentante comune dei Venditori e da DEDA.
Il completamento dell'operazione è subordinato all'avveramento delle condizioni sospensive (autorizzazione dell'Autorità e della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del D.L. 21/2012), con previsione di avveramento delle condizioni (c.d. *Long Stop Date*) entro il 31 dicembre 2024.
6. DEDA e i Venditori hanno sottoscritto clausole di non concorrenza e non sollecitazione, per un periodo di *[omissis]* anni dopo il *closing.*
In particolare i Venditori si impegnano a non: (i) svolgere attività in concorrenza con quelle svolte dal Gruppo SCAI al momento dell'acquisizione; (ii) assumere ruoli di amministratore, lavoratore dipendente, esperto, collaboratore o socio in imprese che operano in concorrenza con il business del Gruppo SCAI; (iii) detenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni superiori al 2% in società che svolgono attività in concorrenza con il business del Gruppo SCAI (ad eccezione di partecipazioni in società e incarichi non operativi di amministratore) e (iv) non sollecitare i lavoratori dipendenti o gli attuali collaboratori di società del Gruppo SCAI incluse nel perimetro dell'Operazione.

[*] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

I sopradescritti divieti sono limitati ai territori in cui il Gruppo SCAI è attivo al momento dell'acquisizione.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

7. L'operazione comunicata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 567 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate, è stato superiore a 35 milioni di euro.

8. I patti di non concorrenza e non sollecitazione possono essere qualificati come accessori alla concentrazione comunicata nella misura in cui contengono restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell'operazione e ad essa necessarie. In particolare, il patto di non concorrenza può considerarsi accessorio alla presente operazione nella misura in cui sia limitato ai soli mercati (del prodotto e geografico[11]) interessati dalla concentrazione. Inoltre, è necessario che i patti di non concorrenza e non sollecitazione non eccedano la durata di due anni, atteso che, nel caso di specie, deve essere tutelato il valore dell'azienda oggetto di trasferimento solo in termini di avviamento e non anche di *know-how*, posto che l'Acquirente già opera nei medesimi mercati. Infine, i suddetti patti possono essere considerati accessori a condizione che gli stessi non impediscano al venditore di acquistare o detenere azioni a soli fini di investimento finanziario, senza che ciò comporti, direttamente o indirettamente, il conferimento di incarichi gestionali o di un'influenza sostanziale nella società concorrente, anche per partecipazioni finanziarie superiori al 2% del capitale sociale[2].

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti

9. In considerazione dell'attività svolta dalle società interessate dall'operazione, essa riguarda:
i) il mercato dei servizi di information technologies (IT);
ii) il mercato dei servizi di data center e cloud computing;
iii) il mercato dei servizi di cybersecurity;
iv) il mercato della produzione e commercializzazione dei software gestionali.

(i) il mercato dei servizi di information technologies (IT)

10. Con riferimento al mercato dei servizi IT, si osserva preliminarmente che nella prassi decisionale della Commissione europea[3] e dell'Autorità[4] tale mercato è stato generalmente considerato segmentabile in base alla funzionalità dei servizi offerti e ai settori industriali interessati dall'offerta di tali servizi.

11. Nel caso di specie, tenuto conto dell'attività svolta dalle Parti, il mercato dei servizi IT può essere suddiviso, in base alla funzionalità del servizio[5], nei seguenti quattro segmenti: (i) consulenza, (ii) implementazione di applicazioni e servizi gestiti, (iii) assistenza *hardware*, (iv) implementazione di infrastrutture e servizi gestiti. Non si ritiene invece applicabile al caso di specie la diversa classificazione del mercato dei servizi IT[6] (che individua quali ulteriori segmenti quello dell'infrastruttura come servizio e dei servizi per processi aziendali), considerato che le Parti non risultano operanti in tali ambiti.

12. Inoltre, il mercato dei servizi IT può essere segmentato per settore industriale[7] in: (i) bancario e dei titoli di credito, (ii) comunicativo, (iii) dei media, (iv) istruzione, (v) servizi sanitari, (vi) governativo, (vii) assicurativo, (viii) industria manifatturiera e risorse naturali, (ix) vendita al dettaglio, (x) trasporti, (xi) servizio pubblico, (xii) commercio all'ingrosso.

1 *[* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.*
[Omissis].]

2 *[Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005.]*

3 *[Cfr., tra gli altri, COMP/M.9205 – IBM/Red Hat, decisione della Commissione del 27 giugno 2019 e COMP/M.7458 – IBM/INF Business of Deutsche Lufthansa, decisione della Commissione del 15 dicembre 2014.]*

4 *[Cfr., tra gli altri, il Provvedimento n. 30790 del 26 settembre 2023, caso C12564 – Fibonacci Bidco/OCS, il Provvedimento n. 30515 del 14 marzo 2023, caso C12516 – Lutech/Atos Italia e il Provvedimento n. 30278 del 4 agosto 2022, caso C12466 – Engineering Ingegneria Informatica/BE Shaping the Future.]*

5 *[Cfr. Provvedimento n. 31005 del 5 dicembre 2023 – C12587 - Lutech/Eustema.]*

6 *[Cfr. Provvedimento n. 30790 del 26 settembre 2023 - C12564 - Fibonacci Bidco/OCS.]*

7 *[Ibidem 6.]*

13. Ad ogni modo, ai fini della presente valutazione, l'esatta delimitazione merceologica del mercato può essere lasciata aperta, in considerazione della circostanza per la quale l'operazione non solleva criticità sotto il profilo della tutela della concorrenza.
14. Sotto il profilo geografico il suddetto mercato può ritenersi, in via conservativa, di dimensioni coincidenti con il territorio nazionale, considerato che l'Autorità[8], nei suoi precedenti, ha rilevato l'omogeneità delle condizioni concorrenziali sul territorio nazionale e l'assenza di significative importazioni di servizi IT, propendendo per una dimensione nazionale del mercato benché si registri una tendenza all'internazionalizzazione della domanda e dell'offerta. Ai fini della presente valutazione, l'esatta definizione del mercato geografico può essere quindi lasciata aperta in quanto, anche adottando la definizione più ristretta (mercato nazionale), la quota aggregata risulta inferiore al 10%.

(ii) il mercato dei servizi di data center e cloud computing

15. Con riferimento al mercato dei servizi di *data center* e *cloud computing*, considerato come un distinto mercato del prodotto nell'ambito del più ampio mercato dei servizi IT[9], si osserva che entrambe le società sono attive nella sola fornitura di servizi di *cloud computing*.
A tal fine l'Acquirente utilizza *data center* di proprietà mentre la Target offre servizi *cloud* attraverso piattaforme messe a disposizione dai principali *big player* di mercato (Amazon, Google, Microsoft). Per quanto sopra le Parti definiscono, quale segmento rilevante, quello dei servizi di *cloud computing*, essendo i *data center* utilizzati come *asset* meramente strumentali per fornire il predetto servizio.
16. La definizione proposta, vista la natura delle attività svolte, risulta coerente con i precedenti dell'Autorità che ha individuato il segmento dei *data center* e di *cloud computing*, ritenendo in conclusione di lasciare aperta la definizione del mercato sotto il profilo merceologico, in linea con quanto fatto anche dalla Commissione europea.
17. Inoltre, i servizi di *cloud computing* possono essere segmentati in base ai modelli di servizio, ciascuno dei quali può essere individuato come un mercato rilevante distinto: *(i) Infrastructure as a Service (IasS), (ii) Platform as a Service (PaaS), (iii) Software as a Service (SaaS), (iv) Desktop as a Service (DaaS).* Nel caso di specie, le Parti risultano entrambe operanti nell'offerta di servizi *IaaS* mentre la sola Target offre anche servizi *SaaS.* Ad ogni modo, in considerazione della circostanza per la quale l'operazione non solleva criticità sotto il profilo della tutela della concorrenza, l'esatta definizione del mercato del prodotto può essere lasciata aperta.
18. Infine, con riferimento alla definizione del mercato sotto il profilo geografico, si rileva che l'Autorità, nei suoi precedenti[10], ha ritenuto che i servizi di *cloud computing* sono per loro stessa natura slegati da una logica territoriale e ciò implica un rafforzamento della tesi di non rilevanza della prossimità tra *data* center e sedi degli utenti. Infatti la domanda di servizi di co-locazione/*data center* proviene da operatori di *cloud computing* e costituisce la componente più rilevante della domanda complessiva dei servizi di co-locazione/*data center*. Alla luce delle evidenze sopradescritte, l'Autorità ha precedentemente ritenuto che la dimensione geografica del mercato di riferimento possa essere individuata nelle macroaree Nord e Centro-Sud tenuto conto, in particolare, della concentrazione dei *data center* nelle aree di Milano e province limitrofe e di Roma, pur lasciando aperta l'esatta definizione del mercato geografico.
19. Nel caso di specie, considerato che le Parti realizzano il proprio fatturato esclusivamente verso clienti ubicati nella macroarea Nord Italia, in via prudenziale, seguendo la definizione proposta delle Parti, è possibile definire su tale base locale il mercato di riferimento.

(iii) il mercato dei servizi di cybersecurity

20. In considerazione dell'attività svolta dalle società interessate dall'Operazione, essa riguarda anche il mercato dei servizi di *cybersecurity.*
Tali servizi sono basati su tecnologie, processi e misure di protezione progettate per ridurre il rischio di attacchi informatici. Benché tali servizi siano di norma offerti dalle società che più generalmente si occupano della fornitura di servizi di Information Technology, le Parti, in linea con la prassi decisionale dell'Autorità[11], ritengono che i servizi di *cybersecurity* possano configurare un distinto mercato del prodotto.
21. Sotto il profilo geografico, il suddetto mercato può ritenersi, in via conservativa, di dimensioni coincidenti con il territorio nazionale, considerato che l'Autorità, nei suoi precedenti, ha rilevato l'omogeneità delle condizioni concorrenziali sul territorio nazionale e l'assenza di significative importazioni di servizi di tale natura.

[8] *[Cfr. Provvedimento n. 31305 del 30 luglio 2024 – C12654 - Digital Value/Infordata.]*

[9] *[Cfr Provv. n. 27414 - C12184 del 14 novembre 2018 – Irideos/Clouditalia Telecomunicazioni; Provv. AGCM n. 26741 del 14 settembre 2017 - C12106 – F2I/SGR/Infracom Italia ("Sotto il profilo della qualificazione del prodotto, il grado di differenziazione del contenuto delle offerte degli operatori ICT risulta rilevante, posto che la domanda richiede soluzioni specifiche adatte alle peculiari esigenze avvertite nei differenti mercati. In forza di tali considerazioni, anche nel solco di quanto deciso dalla Commissione in numerosi casi riguardanti i medesimi servizi, con riferimento ai servizi di data center e di cloud computing si ritiene di potere lasciare aperta la definizione del mercato rilevante sotto il profilo merceologico") nonché Provvedimento AGCM n. 30328 del 22 novembre 2022 - C12476 - Marbles/Irideos.]*

[10] *[Cfr. Provvedimento n. 30625 del 2 maggio 2023 – C12537 – Artemis Lux Bidco/Cumulus; Ibidem 8.]*

[11] *[Cfr. Provvedimento n. 30515 del 14 marzo 2023 – C12516 - Lutech/Atos Italia; Cfr. Provvedimento n. 31266 del 18/06/2024 C12645 - Neverhack/Innovery.]*

(iv) il mercato dei software applicativi destinati alla clientela business

22. Con riferimento al settore dei *software*, in precedenti decisioni dell'Autorità[12], è stato possibile segmentare il mercato in funzione della destinazione finale del prodotto, in particolare per uso domestico (*consumer software*) ovvero per uso professionale (*business software*). A loro volta, i software di tipo *business* si possono dividere in programmi per infrastrutture di sistema (i cosiddetti "*system infrastructure software*") e programmi applicativi ("*application software*") a supporto delle principali funzioni aziendali, tra cui le soluzioni ERP ("*Enterprise Resource Planning*") che consentono alle aziende di automatizzare numerose fasi dei processi aziendali (quali, l'analisi finanziaria, la gestione amministrativo-contabile, la gestione del personale e le connesse attività di assistenza e servizi).
Nel caso di specie le Parti sono attive nella concessione di licenze per programmi applicativi.
In ogni caso, la definizione esatta del mercato del prodotto può essere lasciata aperta in quanto non cambierebbe la valutazione dell'operazione.
23. Dal punto di vista geografico può ritenersi che il mercato abbia dimensioni coincidenti con il territorio nazionale; ad ogni modo, considerata l'assenza di criticità concorrenziali, si ritiene di lasciare aperta la definizione del mercato.

Gli effetti dell'operazione

(i) il mercato dei servizi di information technologies (IT)
24. L'operazione in esame comporta una ridotta sovrapposizione orizzontale tra le attività delle Parti nel mercato nazionale dei servizi IT nel segmento relativo all'implementazione di applicazioni e servizi gestiti, nel quale nel 2023 la Target detiene una quota di mercato pari al *[1-5%]* e l'Acquirente al *[5-10%].*
Pertanto, a esito dell'Operazione, le società interessate avranno una quota di mercato congiunta pari al *[5-10%]* in un settore in cui risultano presenti operatori qualificati di dimensioni rilevanti e i cui contratti di fornitura vengono frequentemente aggiudicati mediante procedure competitive, sia da parte delle pubbliche amministrazioni che da parte delle grandi aziende private.
25. In relazione agli ulteriori segmenti dei servizi IT, le sovrapposizioni orizzontali risultano trascurabili. Per il mercato dell'assistenza hardware, la Target detiene infatti una esigua quota di mercato *[inferiore all'1%]* mentre l'Acquirente ha una quota pari al *[1-5%],* determinando una quota *post-merger* pari al *[1-5%],* mentre per i servizi di consulenza IT la quota di mercato congiunta risulta ancora minore, risultando pari al *[1-5%].* Risulta invece inferiore all'1% la quota combinata nel segmento implementazione di infrastrutture e servizi gestiti, in un mercato in cui risultano attivi operatori multinazionali quali IBM, Almaviva e Engineering.
26. Anche nel caso in cui si volesse considerare l'ipotesi del mercato rilevante in base ai settori industriali per cui sono presenti le maggiori sovrapposizioni non risulterebbero sussistere problematiche concorrenziali. In particolare si rileva che nel 2023 le quote di mercato aggregate risultano essere pari al *[1-5%]* nel settore destinato al settore bancario e dei titoli di credito e al *[1-5%]* per il settore pubblica amministrazione.

(ii) il mercato dei servizi di data center e cloud computing

27. Le Parti sono attive in misura limitata nell'offerta di servizi *cloud* con una quota di mercato *[inferiore all'1%]* riconducibile in via quasi totalitaria riferibile alla sola Acquirente, a fronte di una dimensione complessiva del mercato stimata dalle Parti in oltre *[6-7 miliardi]* di euro.
28. Ad analoghe considerazioni si perviene laddove si volesse considerare l'ipotesi di un mercato rilevante più ristretto. Per i servizi IaaS, la quota combinata risulta *[inferiore all'1%],* mentre nell'offerta dei servizi SaaS risulta attiva la sola Target, con una quota di mercato *[inferiore all'1%];* pertanto per tal ultimo segmento l'Operazione è da ritenersi neutra*,* configurandosi come la mera sostituzione di un operatore con un altro.

(iii) il mercato dei servizi di cybersecurity

29. Secondo le informazioni fornite dalla Parte, nel 2023 il valore complessivo del mercato dei servizi della *cybersecurity* in Italia risulta essere pari a circa *[700-1.000]* milioni di euro[13].
30. L'operazione in esame comporta una trascurabile sovrapposizione orizzontale considerato che, nel 2023, la Target deteneva una quota di mercato pari al *[1-5%]* e l'Acquirente una quota *[inferiore all'1%],* determinando una quota congiunta del *[1-5%],* in un settore per cui risultano presenti numerosi concorrenti qualificati come Accenture, Leonardo, Capgemini, IBM, Italtel.

(iv) il mercato della produzione e commercializzazione dei software gestionali

31. L'operazione in esame comporta una trascurabile sovrapposizione orizzontale tra le attività delle Parti nel mercato dei servizi di cybersecurity, configurandosi una quota *post merger [inferiore all'1%*].

12 *[Cfr. Provvedimento n. 30483 del 15 febbraio 2023 - C12520 - Freedom 1-Persona Fisica/Assist Digital; Provvedimento n. 27570 del 20 febbraio 2019 - C12210 - Zucchetti/Ramo di Azienda di Data Management Human Resource Management.]*

13 *[Stima della dimensione di mercato, elaborata dal Gruppo Acquirente sulla base del Report "Il digitale in Italia" pubblicato da Anitec-Assinform nel giugno 2024, pag. 198.*
[Omissis].]

32. Pertanto, per quanto sopra rappresentato, in ragione della marginalità delle quote detenute dalla Target in ognuno dei quattro mercati considerati e alla luce delle trascurabili sovrapposizioni orizzontali tra le Parti, può ritenersi che l'operazione in esame non appare suscettibile di determinare una apprezzabile modifica nella struttura di tale mercato nei segmenti per cui sussistono delle sovrapposizioni.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interessato e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che le clausole di non concorrenza e non sollecitazione sopra descritte possono ritenersi accessorie alla presente operazione nei soli limiti sopra indicati e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, le suddette clausole che si dovessero realizzare oltre tali limiti;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli